Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **Roma - Martedì, 18 aprile 1933 - Anno XI** **Numero 91**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

Telefoni-centralino: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

AVVISO

INDICE DECADALE
DELLE INSERZIONI COMMERCIALI

La Libreria dello Stato, per aderire alle richieste di vari Professionisti, Società ed Enti ed allo scopo di rendere agevole la ricerca delle inserzioni degli avvisi riguardanti le Società Commerciali compresi nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » del Regno, ha iniziata la pubblicazione di un « INDICE DECADALE DELLE INSERZIONI COMMERCIALI ».

L'indice stesso, sarà pubblicato tre volte al mese e conterrà la elencazione, in ordine alfabetico, delle Società per conto delle quali siano stati inseriti avvisi nei fascicoli della « Gazzetta Ufficiale » pubblicati nella decade immediatamente precedente alla data di ciascuna puntata dell'Indice.

Il prezzo annuo di abbonamento è stato stabilito in L. 7,50 e quello di ciascun fascicolo in L. 0,25.

L'importo potrà essere versato nel C/C postale 1/2640 scrivendo l'ordinazione nel retro del certificato di allibramento.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 15 dicembre 1932, n. 2074.
Contributi scolastici dei comuni di Casamarciano e Roccarainola.

N. 2074. R. decreto 15 dicembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, i contributi scolastici che i comuni di Casamarciano e Roccarainola della provincia di Napoli devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono fissati in L. 1689,01 e L. 4650,42 col R. decreto 29 marzo 1914, n. 446, sono portati a L. 2155,64 e L. 6517 a decorrere dal 9 settembre 1928 al 31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 15 dicembre 1932, n. 2075.
Contributi scolastici dei comuni di Roccavaldina e Torregrotta.

N. 2075. R. decreto 15 dicembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, i contributi scolastici che i comuni di Roccavaldina e Torregrotta, della provincia di Messina, devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono già fissati in L. 4396,23 col R. decreto 24 gennaio 1915, n. 6256, sono determinati in lire 2387,31 e L. 1988.92, a decorrere dal 1° gennaio 1925 al 31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 16 gennaio 1933, n. 279.
Contributo scolastico dovuto dallo Stato al comune di Venezia per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Mestre.

N. 279. R. decreto 16 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, viene determinato in L. 465.618,42 il contributo annuo dovuto dallo Stato al comune di Venezia per l'avvenuta aggregazione dell'ex comune di Mestre a norma della legge 14 giugno 1928, n. 1482, dal 1° gennaio 1929 al 30 novembre 1930 ed in L. 400.120,67 dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1933 - *Anno XI*

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1933.
Data di estrazione ed approvazione del piano-regolamento della tombola nazionale a favore dell'Ospedale civile Umberto I ed Orfanotrofio femminile di Enna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 5 gennaio 1931, n. 35;
Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1931-IX, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1931, registro 8 Finanze, foglio 59;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 31 gennaio 1932 con cui fu autorizzata la concessione, tra le altre, di una tombola nazionale a favore dell'Ospedale civile Umberto I ed Orfanotrofio femminile di Enna per l'importo di L. 4.000.000;
Vista l'istanza in data 4 febbraio corrente anno con cui gli Enti predetti hanno chiesta l'approvazione del piano-regolamento dell'operazione;
Visto il regolamento sul servizio del lotto approvato col R. decreto 9 agosto 1926, n. 1601;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzato lo svolgimento, in base al piano regolamento annesso al presente decreto, della tombola nazionale concessa col decreto in data 31 gennaio 1932-X di S. E. il Capo del Governo a favore dell'Ospedale civile Umberto I ed Orfanotrofio femminile di Enna.

Art. 2.

Gli Enti concessionari e, per essi, la Commissione esecutiva costituita come all'art. 2 del piano-regolamento con domicilio legale in Roma, piazza del Gesù, n. 48, sono autorizzati ad emettere, per l'esecuzione della tombola, n. 1.000.000 di cartelle unitarie, al prezzo di L. 2 ognuna, e n. 1.200.000 riunite in biglietti di tre cartelle al prezzo di L. 5 al biglietto, le une e gli altri da staccarsi da appositi registri a matrice, nonchè ad assegnare, in conformità del piano di esecuzione, una serie di premi per il complessivo importo di L. 500.000.

La Commissione esecutiva delibererà ed eseguirà tutti gli atti relativi alla emissione ed al collocamento delle cartelle e dei biglietti.

Art. 3.

L'estrazione della tombola sarà effettuata in Roma nel giorno 28 giugno 1933-XI, in luogo da destinarsi da S. E. il prefetto di Roma, delegato da quello di Enna a sovraintendere ed invigilare sullo svolgimento delle operazioni relative, con tutte le formalità di legge ed alla presenza di una Commissione composta dallo stesso prefetto di Roma o di un suo delegato, presidente, da un funzionario superiore da destinarsi dal Ministero delle finanze e da un delegato degli Enti concessionari.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un funzionario della Prefettura di Roma.

La Commissione di vigilanza presenzierà le operazioni con le quali, prima dell'estrazione, verrà provveduto alla raccolta e custodia delle matrici delle cartelle e dei biglietti emessi e, nei termini stabiliti dal piano, alla raccolta e custodia delle cartelle invendute, nonchè le altre relative alla verifica delle cartelle vincenti, all'assegnazione e liquidazione dei premi.

Le spese di qualsiasi genere inerenti alla tombola di che trattasi saranno a carico degli Enti concessionari e, per essi, della Commissione esecutiva.

Art. 4.

A garanzia dell'integrale pagamento dei premi e della tassa di bollo dovuta saranno costituiti, a cura degli Enti concessionari e, per essi, della Commissione esecutiva, i depositi cauzionali di cui all'art. 6 del su richiamato decreto Ministeriale 7 settembre 1931-IX.

Art. 5.

Al prefetto di Roma è deferita, od ogni effetto, insieme con la legale rappresentanza della Commissione di vigilanza, cui presiede, l'alta sorveglianza su tutte le operazioni relative allo svolgimento della tombola, di cui al presente decreto: egli potrà esigere dalla Commissione esecutiva l'adozione di quei provvedimenti che ritenesse necessari a tutela della fede pubblica, per quanto riguarda specialmente il controllo della vendita delle cartelle, la custodia delle somme introitate dalla vendita stessa, dei tronchi delle matrici e delle cartelle invendute, nonchè il pagamento dei premi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1933 - Anno XI
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 10. — GUALTIERI.

Piano e regolamento per la esecuzione della tombola nazionale a beneficio dell'Ospedale Umberto I e Orfanotrofio femminile di Enna.

Art. 1.

Le cartelle per un importo complessivo di L. 4.000.000 saranno 2.200.000 così ripartite:

n. 1.000.000 unitarie al prezzo di L. 2 ciascuna, compresa la tassa di bollo, importo L. 2.000.000;

n. 1.200.000 riunite in biglietti di tre cartelle a L. 5 a biglietto, compresa la tassa di bollo, importo L. 2.000.000.

I registri delle cartelle unitarie saranno:

n. 5.000 da venti cartelle, pari a cartelle n. 100.000;

n. 18.000 da cinquanta cartelle, pari a cartelle n. 900.000.

I registri dei biglietti saranno:

n. 10.000 ed ognuno di essi conterrà n. 40 biglietti, ossia 120 cartelle, pari a cartelle n. 1.200.000.

Un modello delle cartelle e dei vari tipi di registri sarà rimesso al Ministero delle finanze, Direzione generale dei monopoli di Stato - Divisione lotto - per la preventiva approvazione.

Ogni cartella predisposta in modo da contenere dieci numeri in altrettante caselle, porterà, oltre lo speciale numero progressivo dall'1 al 20, dall'1 al 50, dall'1 al 120, secondo che trattisi di registri da 20, 50 e 120 cartelle ciascuno, anche due bolli impressi in guisa che parte di essi affetti la relativa matrice, l'uno del Ministero delle finanze, l'altro dell'Ente concessionario.

Art. 2.

A cura della Commissione esecutiva composta dei signori dott. Francesco Paolo Valvo Restivo, presidente della Congregazione di carità di Enna per gli Enti beneficati, o persona da lui delegata, comm. Cesare Augusto Ristori e comm. Romolo Bellacci, domiciliati legalmente in Roma - piazza del Gesù n. 48 - e con le garanzie che si stimerà opportuno di adottare, le cartelle saranno poste in vendita parte in bianco e parte coi dieci numeri già scritti od anche dattilografati o stampati, a mezzo di speciali incaricati, che potrebbero anche essere i banchi lotto, i rivenditori di privative, nonchè i titolari ed ufficiali postali e telegrafici del Regno, sempre quando se ne ottenga la facoltà dalle Amministrazioni competenti. I biglietti contenenti tre cartelle saranno invece posti in vendita coi numeri già stampigliati.

I tronchi (matrici) dei registri affidati agli incaricati di Provincia, dovranno essere spediti gradualmente, man mano che i registri restano esauriti, e soltanto le matrici delle cartelle vendute in ultimo ed i registri invenduti, potranno bensì arrivare a destino nella mattinata dello stesso giorno di estrazione, ma, qualunque sia il mezzo di spedizione, dovranno pervenire, ogni eccezione rimossa, alla Commissione esecutiva, non più tardi delle ore dieci del detto giorno. Gli incaricati della vendita nella città di Roma, eseguiranno gradualmente la consegna delle matrici e dei registri suddetti, ma in guisa che essa consegna resti completamente esaurita un'ora prima di quella fissata per la estrazione stessa. La Commissione di vigilanza, da nominarsi dal Ministero delle finanze, adotterà il mezzo più adatto e semplice per la recezione dei tronchi delle cartelle, in modo da poter dichiarare, prima della estrazione, nulli i registri che non le fossero stati presentati dalla Commissione esecutiva predetta, e ne pubblicherà immediatamente l'elenco nell'albo della Prefettura. A cura della Commissione esecutiva sarà dato avviso dei registri annullati entro i primi cinque giorni successivi alla eseguita estrazione dei numeri, ai singoli incaricati della vendita delle cartelle, che ebbero in consegna i registri stessi, affinchè, mediante avviso scritto o stampato, da tenersi esposto sia all'interno come all'esterno del proprio locale, possano farne prendere conoscenza agli acquirenti delle cartelle per domandare il rimborso delle cartelle appartenenti ai registri dichiarati nulli, con l'esibizione delle cartelle medesime, purchè richiesto alla Commissione esecutiva entro i quaranta giorni da quello della estrazione definitiva. Di ciò deve essere fatto speciale cenno nelle annotazioni a tergo delle cartelle.

Art. 3.

La somma destinata per i premi sarà di L. 500.000 e divisa come appresso:

L. 40.000 divise fra tutte le cartelle che avranno fatto la cinquina, ossia che abbiano segnato i cinque numeri in fila, tanto nella prima che nella seconda riga, entro i primi quindici numeri sorteggiati, ossia non oltre il quindicesimo estratto;

L. 250.000 al vincitore della prima tombola;

L. 40.000 al vincitore della seconda tombola;

L. 130.000 verranno assegnate in parti uguali ai possessori delle altre cartelle i cui numeri risultino tutti compresi fra quelli estratti a termine del successivo articolo;

L. 40.000 infine quale premio di consolazione da ripartirsi fra i possessori di cartelle non contenenti alcuno dei 45 numeri estratti.

Art. 4.

Il premio della cinquina spetterà a quella od a quelle cartelle che entro i primi quindici numeri estratti, avranno segnato cinque numeri in fila dei dieci numeri di cui è composta la cartella, nella prima o seconda riga.

I premi della prima e seconda tombola saranno attribuiti a quelle cartelle che avranno conseguito la vincita col minor numero di estratti. Se con lo stesso numero riuscissero vincitrici due o più cartelle, il relativo premio verrà distribuito in parti uguali tra i rispettivi possessori. Dopo l'assegnazione della seconda tombola, parteciperanno al riparto del premio di ripartizione di L. 130.000 i possessori di cartelle i cui dieci numeri risulteranno coperti per effetto dell'intero sorteggio, sia che questo possa essere limitato al 45° numero, sia che debba essere proseguito con le estrazioni sussidiarie di cui all'articolo seguente. I premi della cinquina e di consolazione saranno assegnati in ogni caso per effetto della prima estrazione. Qualora nei primi quindici numeri estratti non si verificasse alcuna cinquina, l'importo del premio stabilito per la stessa andrà ad aumentare il premio della tombola di ripartizione.

Art. 5.

La tombola sarà fatta con 90 numeri dall'1 al 90, imbussolati in apposita urna alla presenza del pubblico in quella località che sarà prescelta dalla Commissione esecutiva d'accordo col signor prefetto di Roma. Saranno estratti successivamente 45 numeri annunziandoli per ordine di sorteggio. Se entro quindici giorni dopo quello della estrazione non saranno presentate alla Commissione di vigilanza le cartelle vincenti la prima e la seconda tombola, e almeno 4 cartelle partecipanti al riparto del premio di ripartizione delle lire 130.000, diciotto giorni dopo la estrazione, si sorteggeranno altri 10 numeri e così di seguito. Quanto sopra ad evitare che i vincenti il premio di ripartizione possano conseguire una vincita superiore a quanto è stabilito per la seconda tombola. Le cartelle che potranno partecipare al premio di cinquina e di consolazione indipendentemente dalle eventuali successive estrazioni, dovranno essere prodotte entro 15 giorni dall'estrazione primitiva con le formalità e le penalità stabilite con l'articolo seguente per le cartelle concorrenti agli altri tre premi.

Art. 6.

Chiunque crederà di aver diritto ad uno dei premi, dovrà consegnare o far pervenire in lettera raccomandata od assicurata alla Commissione di vigilanza la cartella relativa, annotandovi sul retro il proprio nome, cognome, paternità e domicilio. Perderanno ogni diritto al conseguimento dei premi, le cartelle che pervenissero alla Commissione predetta dopo il 15° giorno dalla estrazione, per effetto della quale si conseguì la vincita.

Art. 7.

I verbali delle estrazioni dovranno compilarsi in quattro originali, rispettivamente per il Ministero delle finanze, per il prefetto di Roma, per la Commissione di vigilanza, e per la Commissione esecutiva. Al verbale della prima estrazione dovrà unirsi l'elenco dei registri annullati.

Art. 8.

A cura della Commissione di vigilanza i numeri estratti verranno immediatamente telegrafati al rappresentante della Commissione esecutiva, esistente nei principali capoluoghi di provincia, affinchè li renda subito di pubblica ragione.
Il bollettino ufficiale dei numeri estratti, vidimato dal presidente della Commissione di vigilanza, sarà immediatamente stampato e susseguentemente distribuito in tutti i Comuni e città ove siansi vendute le cartelle.

Art. 9.

A garanzia dell'integrale pagamento dei premi e della tassa di bollo dovuta, verranno dalla Commissione esecutiva tempestivamente eseguiti i prescritti depositi cauzionali.

Art. 10.

I premi della cinquina, di ripartizione e di consolazione saranno pagabili a partire dal 25° giorno dopo quello della estrazione, presso la sede della Commissione esecutiva, sia direttamente, sia a mezzo di vaglia cambiario intestato alla persona corrispondente al nome, cognome, paternità scritti dietro la cartella vincitrice. L'importo dei premi suddetti che non fosse stato ritirato per qualsiasi ragione dai rispettivi vincitori, entro 180 giorni da quello della avvenuta estrazione, s'intende prescritto e l'importo stesso andrà a favore dell'Ente beneficato.

Verranno distinte le cartelle riguardanti i suddetti premi in tre separati elenchi, in ordine stretto di registro, le quali verranno ammesse a pagamento mediante indicazione a termine di ciascun elenco « Visto buono » da parte di tutti i signori componenti la Commissione di vigilanza ed avranno effetto con tre separati ordinativi firmati dal sig. presidente della Commissione stessa, dovendo risultare in ciascun ordinativo il quantitativo delle cartelle ammesse a pagamento, e di cui è formato ogni elenco. I premi delle prime due tombole saranno pagati in Roma personalmente ai rispettivi vincitori presso la Commissione esecutiva, piazza del Gesù, n. 48. Se il vincitore di uno dei premi delle due tombole non si presentasse a riscuotere la somma spettantegli entro i dieci giorni successivi al 25° dalla estrazione, la detta somma sarà depositata, a suo nome, presso la Cassa depositi e prestiti, mediante polizza che sarà custodita presso il prefetto di Roma.

Art. 11.

Gli acquirenti delle cartelle dovranno personalmente accertarsi della regolarità e della perfetta corrispondenza dei numeri segnati nella cartella stessa ed in matrice conformemente a quanto è stabilito per il giuoco del lotto pubblico con l'art. 21 del nuovo testo unico delle leggi sul lotto, approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456. Ove non siavi corrispondenza fra cartella e matrice, o in una stessa cartella o matrice siavi ripetizione di numeri, le cartelle così irregolari saranno di nessuno effetto.

Art. 12.

Le spese di qualsiasi genere inerenti alla tombola saranno sostenute dall'Ente concessionario e per esso dalla Commissione esecutiva.

Roma, 1° febbraio 1933 - Anno XI

p. *La Commissione esecutiva*: RISTORI.

Visto, si approva.

Roma, 2 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(1720)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1933.
Percentuale di grano nazionale da impiegarsi obbligatoriamente nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, che stabilisce disposizioni per l'impiego di frumento nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1265, che reca disposizioni complementari al R. decreto-legge predetto;

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1931, registrato alla Corte dei conti il 22 detto, registro n. 19, Agricoltura e foreste, foglio n. 359, recante norme per l'applicazione dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, e 24 settembre 1931, n. 1265;

Visto il decreto Ministeriale 4 marzo 1933, registrato alla Corte dei conti il 9 detto, registro n. 5, Agricoltura e foreste, foglio n. 225, che stabilisce la percentuale di frumento duro nazionale da impiegarsi obbligatoriamente, dal 16 marzo 1933, nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari ;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1933, registrato alla Corte dei conti il 28 detto, registro n. 6, Agricoltura e foreste, foglio n. 276, che stabilisce le percentuali di frumento tenero nazionale da impiegarsi obbligatoriamente, dal 1° aprile 1933, nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari;

Decreta:

Articolo unico.

A datare dal 16 aprile 1933, la percentuale obbligatoria di frumento di produzione nazionale da impiegarsi, nella macinazione dei grani teneri, dai molini tenuti all'osservanza del R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, e del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1265, è stabilita, per tutto il territorio doganale del Regno, nella misura del 95 per cento della quantità complessiva dei grani teneri macinata posteriormente al 15 aprile 1933.

Per la macinazione dei grani duri, resta in vigore la percentuale obbligatoria di impiego del grano di produzione nazionale, stabilita, per tutto il territorio doganale del Regno, dal decreto Ministeriale 4 marzo 1933, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 aprile 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(1772)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-1209.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Miloch di Sebastiano, nato a Muggia il 5 giugno 1902 e residente a Piscolon, 472, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Santa Miloch nata Morgan di Giovanni, nata il 29 ottobre 1904, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8963)

N. 11419-1210.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Miloch di Andrea, nato a Muggia il 28 aprile 1892 e residente a Colombini, 338, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antonia Miloch nata Colombin di Giovanni, nata il 2 giugno 1892, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8964)

N. 11419-1211.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Miloch di Antonio, nato a Muggia il 20 aprile 1897 e residente ad Albaro, 235, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8965)

N. 11419-1212.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Miloch di Gaspero, nato a Muggia il 20 aprile 1878 e residente a Ligon, 157, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Miloch nata Marassich di Giovanni, nata il 29 novembre 1877, moglie;
2. Alma di Pietro, nata il 1° agosto 1907, figlia;
3. Emma di Pietro, nata il 3 novembre 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8966)

N. 11419-1213.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Miloch di Giovanni, nato a Muggia il 2 luglio 1875 e residente a Laurano, 211, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8967)

N. 11419-1213-1.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Francesca Marassich di Giuseppe, nata a Muggia il 28 ottobre 1872 e residente a Laurano, 211, è restituito nella forma italiana di « Marassi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

8968

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 87.

Media dei cambi e delle rendite

del 14 aprile 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	19.43
Inghilterra (Sterlina)	67 —
Francia (Franco)	77.25
Svizzera (Franco)	378.85
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.73
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.12
Cecoslovacchia (Corona)	58.22
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3 —
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.65
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.42
Olanda (Fiorino)	7.902
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	167 —
Svezia (Corona)	3.552
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	76.90
Id. 3,50 % (1902)	75.675
Id. 3 % lordo	53.50
Consolidato 5 %	85.50
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.20
Id. id. Id. 1940	102.975
Id. id. Id. 1941	102.95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.35

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	359903 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Acino Pietro, Giuseppe e Baldassarre fu Maurizio, minori sotto la p. p. della madre Preve Maddalena fu Agostino, ved Acino, domic. a Pinerolo (Torino) per l'usufrutto: Preve Maddalena fu Agostino, ved. di Acino Maurizio.	L.	35 —
»	768527 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Romano Italia fu Americo, minore sotto la p. p. della madre Capone Irpina fu Federico, ved. di Romano Americo, domic in Napoli per l'usufrutto: Capone Irpina fu Federico, ved. Romano.	»	94,50
Cons. 5 %	490528 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Maccagno Giuseppina fu Michele, moglie di Palliano Giuseppe, domic a Genova per l'usufrutto: Benedetto Maria fu Antonio, ved. di Maccagno Michele, domic. a Venaria Reale (Torino).	»	1.175 —
»	490527 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Maccagno Antonietta fu Michele, moglie di De Fabianis Giulio, domic a Torino per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto della rendita precedente.	»	1.175 —
3.50 %	532372	Affranchino Giovanna-Adele di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, domic. ad Isola del Cantone (Genova)	»	210 —
»	452998 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Torchio Rosa ved. di Pajara Aldo; Linda moglie di Bugnano Battista ed Adelaide ved. di Cappa Attilio, sorelle fu Luigi, quali eredi indivise di detto loro padre, domiciliate in Torino per l'usufrutto: Marengo Teresa fu Bernardo, ved. di Torchio Luigi, domic. a Torino.	»	105 —
Cons. 5 %	490525 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Giordanino Giacomo fu Cesare, minore sotto la tutela dell'ava Benedetto Maria fu Antonio, ved. di Maccagno Michele, domic. a Venaria Reale (Torino). per l'usufrutto: Benedetto Maria fu Antonio, ved. di Maccagno Michele, domic. a Venaria Reale (Torino).	»	475 —
4.50 %	50457	Legato Pio Lafrati nel comune di S. Agata dei Goti in Terra di Lavoro, rappresentato dagli amministratori pro tempore	»	9 —
»	50463	Ospedale Civico di S. Agata dei Goti (Benevento) amministrato dalla locale Congregazione di carità	»	90 —

CATEGORIA del Debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	467205 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Cilento Fiorolinda di Adamo, moglie di Adducci Luca, domic. a Cerreto (Cosenza) . . . . » per l'usufrutto: Cilento Adamo fu Prospero.	140 —
»	119112	Golluscio Emma di Salvatore, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Picerno (Potenza) . . . . »	30 —
»	265948	Gariglio Francesca di Luigi, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Torino . . . . »	50 —
Prestito Naz. 4.50 %	6628	Intestata come la precedente, domic. ad Ivrea (Torino) . . . »	175,50

Roma, 30 novembre 1932 - Anno XI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(7621)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

(2ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo della cauzione costituita dalla Compagnia di assicurazione « L'Unité » di Parigi a garanzia della massa degli assicurati italiani.

Il rappresentante in Italia della Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni « L'Unité », con sede in Parigi, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia della massa degli assicurati italiani, asserendo di aver estinto ogni e qualsiasi impegno derivanti da rischi di assicurazioni dirette assunte nel Regno e che non vi sono reclami per sinistri da liquidare.

S'invita chiunque abbia interesse ad opporsi a detto svincolo a far pervenire, in debita forma legale, il relativo ricorso al Ministero delle corporazioni (Servizio assicurazioni), non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla compagnia interessata e per essa al liquidatore dott. Ugo Navarra, via Manzoni n. 39, in Milano.

(1572)

(2ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo della cauzione costituita dall'Istituto italiano di credito marittimo per conto del Lloyd's di Londra a garanzia della massa degli assicurati italiani.

L'Istituto italiano di credito marittimo, con sede in Roma, mediatore per il collocamento di rischi in assicurazione presso il Lloyd's di Londra, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita ai sensi dell'art. 34 del R. decreto 29 aprile 1923, n. 966, asserendo che non è più in vigore alcun contratto di assicurazione assunto a suo mezzo dal Lloyd's predetto e che è stato estinto ogni e qualsiasi impegno derivante dalle operazioni relative.

S'invita chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo a far pervenire in debita forma legale ricorso al Ministero delle corporazioni (Divisione assicurazioni), non oltre il termine di giorni trenta, dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, al predetto Istituto italiano di credito marittimo, corso Umberto I, n. 173.

(1573)

CONCORSI

CAMERA DEI DEPUTATI

Proroga del termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso ad un posto di primo segretario ragioniere in prova - gruppo A, grado VIII - presso gli uffici della Camera dei deputati.

D'ordine di S. E. il Presidente, il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ad un posto di primo segretario ragioniere in prova presso gli uffici della Camera dei deputati, indicato nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1933-XI, è prorogato fino alle ore dodici del 30 aprile 1933-XI.

Roma, 12 aprile 1933 - Anno XI

Il segretario generale: ROSSI MERIGHI.

(1773)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.